



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 26 DEL 02/02/2024

OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO E CHIUSURA DELL'APPARTAMENTO IDENTIFICATO CON L'INTERNO 1 DI VIA PIAGGIO CIV. 73 COMPRESA LA CHIUSURA DEL GIARDINO DI PERTINENZA E PARZIALE INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEI CIVV. 75-77 UNI DI VIA PIAGGIO PER PERICOLO ESTERNO.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 09 Gennaio 2024, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, intervenivano causa crollo di porzione di muro di contenimento posto presso gli edifici identificati col civ. 75-77 e il civico 73 di Via Piaggio;
- per gli effetti del crollo il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, concordemente con il Caposquadra dei VV.F., ha disposto: lo sgombero e la chiusura dell'appartamento di Via Piaggio 73 interno 1 compreso il giardino esterno nonché una porzione di area esterna di pertinenza dell'edificio contraddistinto dai civv. 75-77 di Via Piaggio;

Vista, in particolare la relazione tecnica del sopralluogo svolto in data 09/01/2024, registrata al prot. n. 20628.I del 12/01/2024, dalla quale emerge la necessità di disporre:

- lo sgombero e chiusura dell'unità immobiliare indenticata con l'interno 1 di Via Piaggio civ. 73;
- l'interdizione del giardino di pertinenza dell'appartamento interno 1 del civico 73 di Via Piaggio;
- l'interdizione di una porzione di area esterna di pertinenza del civico 75-77 uni di Via Piaggio;

Documento sottoscritto digitalmente

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 20628.I del 12/01/2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giuste Note prot. 17353.U del 11/01/2024 - 20559.U del 12/01/2024 e Note prot. 20628.U del 12/01/2024;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott. Gianluca Giurato, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

l'ordine di:

- sgombero e chiusura dell'unità immobiliare indenticata con l'interno 1 di Via Piaggio civ. 73;
- interdizione del giardino di pertinenza dell'appartamento interno 1 del civico 73 di Via Piaggio;
- interdizione di una porzione di area esterna di pertinenza del civico 75-77 uni di Via Piaggio;

come già disposto in data 09/01/2024 e come rappresentato dall'allegato grafico facente parte integrante del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Servizi generali – Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Centro - ed al Municipio I Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.


ORDINANZA DEL SINDACO



COMUNE DI GENOVA

OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO E CHIUSURA DELL'APPARTAMENTO IDENTIFICATO CON L'INTERNO 1 DI VIA PIAGGIO CIV. 73 COMPRESA LA CHIUSURA DEL GIARDINO DI PERTINENZA E PARZIALE INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEI CIVV. 75-77 UNI DI VIA PIAGGIO PER PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO



- Porzione di area interdetta di pertinenza dell'edificio identificato coi civv. 75-77 di Via Piaggio
- Giardino interdetto di pertinenza dell'appartamento interno 1 di Via Piaggio civ. 73

Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)

